



AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

Via Magazzini Anteriori, 63 - 48100 Ravenna
tel. 0544/590222 fax 0544/421945 - C.F. 92033190395
<http://www.port.ravenna.it> e-mail: info@port.ravenna.it

ORDINANZA N. 4/01

Testo Integrato con le modifiche introdotte dalle ordinanze n.3 del 26 aprile 2002, 1 del 19 marzo 2003, 2 del 20 marzo 2003 e 1 del 4 marzo 2005

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

vista la Legge 28 gennaio 1994 n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera a) laddove attribuisce all'Autorità Portuale, e per essa al suo Presidente in funzione del successivo articolo 8, comma 3, lettera n-bis), i compiti di coordinamento e controllo delle attività esercitate nei porti con poteri di regolamentazione e ordinanza;

vista l'intervenuta realizzazione della banchina posta ad ovest di Largo Trattaroli destinata a punto di attracco per i traghetti merci e passeggeri e per le navi da crociera, nonché della strada di collegamento di detta banchina alla via Baiona e delle ulteriori opere di urbanizzazione e per gli usi portuali da parte delle Amministrazioni Pubbliche e di questa Autorità Portuale;

considerata la necessità di disciplinare l'utilizzo di detta banchina quale luogo di pubblico attracco, sosta in attesa dell'imbarco e successivamente allo sbarco, nonché per ogni altra attività connessa ed accessoria nelle more della realizzazione del retrostante terminal traghetti e passeggeri (stazione marittima, piazzali ed annessi servizi);

considerato altresì necessario distinguere lo svolgimento delle operazioni portuali interessanti i traghetti (movimentazione merci e rotabili privi di motrice), svolta dalle imprese a ciò autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84/84 e secondo la disciplina dettata dall'ordinanza n.8 del 31 luglio 1997 e successive modifiche e integrazioni, dall'imbarco/sbarco dei passeggeri, dei veicoli al seguito e dei rotabili con motrice, non costituente operazione portuale di cui al predetto articolo 16 della Legge 84/94;

considerato da ultimo parimenti necessario regolamentare l'utilizzo della banchina pubblica, coordinando e controllando l'attività di imbarco e sbarco su/da navi traghetto e da crociera, attraverso l'autorizzazione all'esercizio di dette attività da parte dell'Autorità Portuale, con previsione di un apposito canone compensativo della fruizione delle strutture portuali a valere anche in ordine alla ripartizione delle spese sostenute da questa Autorità Portuale per la fornitura dei servizi di interesse generale,

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITIGLI

ORDINA

Art.1 La banchina demaniale posta ad ovest Largo Trattaroli è destinata allo svolgimento delle attività portuali connesse all'attracco di navi traghetto e passeggeri da parte dei soggetti a ciò autorizzati. La presente ordinanza è emanata allo scopo precipuo di regolamentarne l'utilizzo nelle more della assegnazione con procedura di evidenza pubblica della gestione del terminal traghetti e passeggeri (banchina, piazzali ed annessi servizi).

- Art.2 L'utilizzo della predetta banchina per lo svolgimento di operazioni portuali e/o di servizi portuali di cui all'articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994, n.84, comprensivi della sosta in attesa dell'imbarco o successivamente allo sbarco, necessita di autorizzazione da parte dell'Autorità Portuale di Ravenna. Detta autorizzazione deve intendersi compresa in quella rilasciata dall'Autorità Portuale ai sensi dello stesso articolo della Legge 84. Il predetto utilizzo è soggetto al pagamento del canone di cui al successivo articolo 6.
- Art.3 L'utilizzo della predetta banchina per imbarco/sbarco passeggeri, veicoli al seguito e rotabili con motrici su/da navi traghetto di linea o passeggeri, per la sosta in attesa dell'imbarco o successivamente allo sbarco, nonché per ogni altra attività connessa ed accessoria è consentito ai soli vettori marittimi autorizzati dal Presidente dell'Autorità Portuale o da suo delegato dietro pagamento del canone di cui al successivo articolo 6. L'autorizzazione concerne lo svolgimento delle predette attività relativamente a navi traghetto di linea e a navi passeggeri. L'istanza per autorizzazione è rivolta al Presidente a firma del vettore o del suo agente raccomandatario.
- Art.4 Nel caso di navi passeggeri l'istanza deve pervenire all'Autorità Portuale almeno 5 (cinque) giorni prima dell'arrivo della nave, indicando i dati identificativi del vettore e della nave stessa, ulteriormente alla specifica del giorno di arrivo/partenza. Nel caso di istanza per più toccate programmate della stessa nave nell'arco dello stesso anno solare, oltre ai dati identificativi del vettore e della nave, devono indicarsi tutti i giorni di toccata (arrivo/partenza) e l'itinerario crocieristico. L'eventuale variazione dei predetti elementi deve essere fatta pervenire dall'istante anticipatamente all'attracco della nave. Entro 5 (cinque) giorni dalla partenza della nave deve essere comunicato il numero complessivo dei passeggeri. Nel caso di autorizzazione per più toccate la comunicazione relativa ai passeggeri (distinta per passeggeri definitivamente sbarcati, imbarcati e in transito) deve essere fornita entro il decimo giorno del mese successivo alle toccate cui si riferisce. Il canone, di cui al successivo articolo 6, è corrisposto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'invito al pagamento per il tramite dell'agente raccomandatario del vettore.
- Art.5 Nel caso di navi traghetto di linea l'istanza deve pervenire all'Autorità Portuale almeno 5 (cinque) giorni in anticipo sulla prima toccata della nave. Nell'istanza devono essere indicati, oltre ai dati identificativi del vettore e della/e nave/i, i giorni di toccata (arrivo/partenza). Nel caso di linee già attivate al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, il presente provvedimento è sostitutivo di specifica autorizzazione. Entro il decimo giorno di ogni mese deve essere fatta pervenire all'Autorità Portuale comunicazione del numero dei passeggeri, veicoli al seguito e rotabili con motrici, suddivisi per imbarco e sbarco intervenuti nel mese precedente rispetto ad ogni singola nave, nonché totale riepilogativo. La validità dell'autorizzazione resta subordinata all'assegnazione dell'accosto a tale banchina da parte della competente Capitaneria di Porto. Il canone di cui al successivo articolo 6, commisurato al numero dei passeggeri, veicoli al seguito e rotabili con motrici, imbarcati e sbarcati nel mese solare di riferimento, è corrisposto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'invito al pagamento per il tramite dell'agente raccomandatario del vettore.
- Art.6 L'utilizzo della predetta banchina per lo scopo e nelle forme di cui ai precedenti articoli è soggetto al pagamento di un canone compensativo della fruizione delle strutture portuali a valere anche in ordine alla ripartizione delle spese sostenute da questa Autorità Portuale per la fornitura dei servizi di interesse generale. Il canone è stabilito in €1,03 per passeggero, €1,29 per veicolo ed eventuale rimorchio al seguito (bicicletta, motocicletta, autovettura, autocaravan, pullman, e simili) e €1,5 per rotabile trasporto merci ed eventuale rimorchio.

Art.7 Per ogni altro aspetto non specificamente trattato nella presente ordinanza restano in vigore le disposizioni di cui alle ordinanze n.8 del 31 luglio 1997 e n.10 del 31 ottobre 1997, e successive modifiche ed integrazioni, di questa Autorità Portuale.

Art.8 La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 1° agosto 2001.

Art.9 Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni della presente ordinanza. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone o cose in ragione del loro comportamento.

Ravenna, li 11 luglio 2001

IL PRESIDENTE
Dott. Remo Di Carlo